



N. 44
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2025.
---------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sede comunale, previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Briz Daniela	Presente	Noacco Gianluca	Presente
Angeli Dario	Presente	Nadalutti Gabriele	Presente
Blasigh Karin	Presente	Incandela Maria Concetta	Presente
Peressutti Rita	Presente	Nadalutti Alex	Presente in videoconferenza
Scarpa Maria	Presente	Milanese Stefano	Presente
Abramo Gabriella	Presente	Orsettigh Fabio	Presente
Duri' Annarita	Presente	Sanna Giovanni	Presente
Beltrame Gianluca	Presente	Vicario Stefano	Assente
Passon Sofia	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO Donati Debora.

Briz Daniela nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui all'oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2025.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal n. 739 al n. 783 della medesima legge;

ATTESO che il citato comma 739 dispone che l'imposta si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, fermo restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti;

DATO ATTO che l'articolo 51, quarto comma, lettera b bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di “disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione;

RILEVATO che con legge regionale:

- n. 17 del 14 novembre 2022 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- n. 9 del 4 novembre 2024 è stata modificata la L. R. 17/2022;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022 e s.m.i. che prevede i parametri di riferimento entro i quali possono essere stabilite dal consiglio comunale le aliquote per le singole fattispecie impositive;

VISTI gli articoli 10, 11 e 12 della Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022 e s.m.i. che disciplinano le riduzioni ed esenzioni di imposta per le specifiche fattispecie ivi previste;

CONSIDERATO altresì che l'art.14 della legge regionale 14 novembre 2022 n. 17 e s.m.i.:

- al comma 1 dispone l'obbligo di pubblicazione delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative alla imposta locale immobiliare autonoma ILIA mediante inserimento, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione, le cui modalità e specifiche tecniche per l'inserimento sono stabilite da apposito decreto del direttore centrale della struttura competente, come previsto dal comma 3;
- al comma 2 stabilisce che le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

VISTE le circolari emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio tributi locali:

- n. 4/2023 con la quale viene chiarito che non trova applicazione per i comuni della

regione Friuli Venezia Giulia il decreto MEF datato 7 luglio 2023, avente ad oggetto "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- n. 3/2024, che introduce un nuovo meccanismo di pubblicazione dei regolamenti comunali e delle delibere di fissazione delle aliquote relative all'imposta, prevedendo che a partire dall'anno d'imposta 2025 i regolamenti e le delibere in materia di ILIA non siano più inseriti nel Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito del MEF, ma siano direttamente caricati e pubblicati dai Comuni su un nuovo portale telematico a tal fine messo a disposizione dalla Regione.

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.03.2023;

RICHIAMATO l'articolo 9 della Legge regionale 17/2022, che a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 9/2024 prevede che:

- 1) Per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), della L.R. 17/2022 e s.m.i., escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,7 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.
- 3) Per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4, della L.R. 17/2022 e s.m.i., l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.
- 8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che per le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2025/2027 e per garantire l'attuale livello dei servizi fino ad ora offerti alla collettività, è necessario determinare per l'anno 2025 le aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), come segue:

- *0,40%: aliquota per l'abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 17/2022 e s.m.i., intendendosi per tali quelle classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.);*
- *0,70%: aliquota primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.);*
- *0,76%: aliquota fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e s.m.i. (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.);*
- *0,10%: aliquota fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.);*
- *0,76%: aliquota terreni agricoli (art. 9, comma 5, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.);*
- *0,76%: aliquota aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.);*
- *0,76%: aliquota fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.);*
- *0,76%: aliquota immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.);*

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022 e s.m.i., dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

PRESO ATTO che l'articolo 20 della L.R. 17/2022, così come modificato dall'articolo 8 della L.R. 9/2024 dispone che l'Amministrazione regionale garantisce la copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dalle novità introdotte dalla L.R. 9/2024;

RITENUTO di determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2025 nella misura stabilita nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare l'attuale stanziamento del bilancio di previsione 2025/2027 quantificato in presunti € 1.380.000,00;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

P R O P O N E

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. Di stabilire per l'anno 2025 le seguenti aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA):

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.)	0,40%
Primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.);	0,70%
Fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi dall'abitazione principale o assimilato o primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e s.m.i. (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.)	0,76%
Fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 9 <i>comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133</i> (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.)	0,10%
Terreni agricoli (art. 9, comma 5, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.)	0,76%
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.)	0,76%
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.)	0,76%
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022 e s.m.i.)	0,76%

3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022 e s.m.i., dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) L.R. 17/2022, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;
4. Di dare atto che, non essendo possibile ad oggi determinare quale sarà la perdita di gettito per il Comune derivante dalle modifiche introdotte dalla L.R. 04/11/2024, n. 9, che verrà in ogni caso interamente compensata dalla Regione FVG con specifici trasferimenti, lo stanziamento di bilancio di previsione 2025/2027 è stato determinato in complessivi euro 1.380.000,00 senza tenere in considerazione le novità legislative, riservandosi, l'Amministrazione comunale, di procedere, appena possibile, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, con la riduzione del gettito ILIA attualmente stimato ed inserendo un nuovo stanziamento di pari importo a titolo di trasferimento compensativo da parte della Regione FVG;
5. Di pubblicare la presente deliberazione di approvazione delle aliquote relative alla imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) anno 2025, mediante inserimento, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia e le cui modalità e specifiche tecniche per l'inserimento sono stabilite da apposito decreto del direttore centrale della struttura competente, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 17/2022 e modificata dalla L.R. FVG N. 9 del 04/11/2024;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;

UDITA l'illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

AD UNANIMITÀ di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R.21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2025.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Briz Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
Donati Debora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2025.

CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to Virgilio Mariacristina

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 19-12-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2025.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 964.

COMUNE DI REMANZACCO li 23-12-2024

L' INCARICATO

Novielli Lina

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 19-12-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2025.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI REMANZACCO li 19-12-2024

L'INCARICATO
Novielli Lina

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa